CHIMICI

CCNL AREA CHIMICA – ARTIGIANI 1
CCNL CERAMICA E ABRASIVI – INDUSTRIA 2
CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI – PMI 3
CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI – INDUSTRIA 4
CCNL COIBENTI – INDUSTRIA 5
CCNL CONCERIE 6
CCNL GOMMA E PLASTICA – INDUSTRIA 7
CCNL METALLURGIA 8
CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY – INDUSTRIA 9

CHIMICI

CCNL AREA CHIMICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00009, 00084

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CERAMICA E ABRASIVI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00045

CCNL per gli addetti all'industria piastrelle e refrattari - 16.11.2016 sottoscritto da CONFINDUSTRIA CERAMICA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CSIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 - piastrelle e materiali refrattari	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 - comparto ceramica	6,91% (100% TFR)	1,4%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - piastrelle e materiali refrattari	2,28%(33% TFR)	1,4%	2,3%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - comparto ceramica	2,28%(33% TFR)	1,4%	2%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI - PMI

(settore industria) - N. 00269

CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, veramica, vetro - 26.07.2016 sottoscritto da UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori operai, qualidica speciale, impiegati e quadri, non in prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2;4]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Settore Chimico Concia - Accorpati				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,06%	1,56%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,06%	1,56%	
Settore Gomma Plastica				
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,6%	1,9%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,6%	1,9%	
Settore Ceramica				
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,7% 2,3%	2,2% 2,3%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,7% 2,3%	2,2% 2,3%	
Settore Vetro				
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4% 2%	1,9% 2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,2% 2,25%	2,15% 2,25%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La percentuale del contributo del datore di lavoro è da intendersi riconosciuta per le aliquote a carico del lavoratore comprese tra il valore % minimo e quello riguardante la fascia contributiva superiore (ad esempio se il lavoratore contribuisce con un'aliquota compresa tra l'1,06% e l'1,19% ha diritto al contributo datoriale pari all'1,56%; se il lavoratore contribuisce con un'aliquota compresa tra l'1,20% e l'1,29% ha diritto al contributo datoriale pari all'1,70% e così via).

CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00026

CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica e affini - 19.07.2018 sottoscritto da Federchimica, Farmindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal

È ammessa l'iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima al fondo di almeno 1 mese.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro[4]	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,2%	2,1%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COIBENTI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00010

CCNL per i dipendenti dall'industria dei coibenti - 04.04.2013 sottoscritto da ANICTA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro[4]	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,85%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,2%	1,85%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CONCERIE

(settore industria) - N. 00073

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria - 18.07.2013 sottoscritto da UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28% (33% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00020

CCNL per i dipendendi dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, e delle materie plastiche - 10.12.2015 sottoscritto da FEDEREZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RICOSTRUTTORI PNEUMATICI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,56%	1,56%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,56%	1,56%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,56%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALLURGIA

(settore industria) - N. 00035

CCNL per i dipendendi dalle aziende del settore minerario - 15.02.2017 sottoscritto da ASSOMINERARIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,8%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,2%	1,8%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00028

CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, comprese le aziende che producono lampade e display - 19.07.2013 sottoscritto da ASSOVETRO, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi. Per i lavoratori a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

	Quota TFR[1]	Contributo[2]		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore[3]	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.